



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Via Confienza 10

Torino

pec: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Comunicato n. 23-2020

Il Presidente

Comunicato

Com'è noto, il 30 aprile u.s. è stato pubblicato il decreto legge n. 28 del 2020.

L'art. 4 del d.l. 28/2020, ripristina la facoltà di discussione orale della causa, e supera il processo solo scritto che ha caratterizzato la prima fase del diritto processuale dell'emergenza.

Esso disciplina la discussione da remoto e prevede sostanzialmente tre ipotesi:

1. la richiesta congiunta;
2. la richiesta di alcune soltanto delle parti;
3. la discussione della causa disposta dal Presidente del collegio anche in assenza di istanza di parte.

Nel primo caso, il presidente dispone senz'altro la discussione senza provvedimento formale.

Nel secondo caso, il presidente dispone la discussione senza provvedimento formale in caso di assenza di opposizione (espressa o tacita) mentre valuta l'istanza a seguito di eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. In quest'ultimo caso adotterà un decreto per valutare la adozione di misure volte a garantire il contraddittorio.

Nel terzo caso, la discussione è disposta d'ufficio dal Presidente sulla base di necessità legate al caso da decidere.

L'istanza di discussione viene comunicata a mezzo pec, a cura della segreteria, alle controparti processuali.

Si tratta di un adempimento, non previsto dalla legge, e attribuito in carico alle segreterie, comportante un non indifferente impegno di queste ultime.

Per far sì che questo adempimento costituisca parte della soluzione del problema occorrerebbe tuttavia che gli avvocati si onerassero, una volta avuta notizia della richiesta di discussione, di un pronto esercizio della facoltà, di modo che, il presidente possa contare su un chiaro ed espresso quadro delle volontà o possibilità di tutte le parti, in tempo utile per adottare le proprie decisioni e renderle disponibili altrettanto tempestivamente.

Quanto alla esatta definizione del periodo di applicazione della novella l'art. 4 del DL 28/2020 prevede che "A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito ...".

La lettera legis sembrerebbe collegare la facoltà di richiesta della discussione al periodo temporale indicato, lasciando apparentemente intendere che l'istanza relativa possa essere presentata solo a partire dal 30 maggio.

Poiché i termini di tale facoltà sono agganciati a quelli ordinari per le memorie di replica e comunque fissati in cinque giorni liberi per le cautelari, una siffatta interpretazione della norma condurrebbe all'applicazione della stessa soltanto a partire dalle udienze di merito fissate dal 19 giugno in poi nei riti ordinari, dal 9 giugno in poi per quelli accelerati e dal 4 giugno per i giudizi cautelari.

Il citato effetto si porrebbe contro il favor per la discussione che il legislatore ha dimostrato (al punto da utilizzare la decretazione d'urgenza), andando a detrimento della portata applicativa della novella e dalla sua ratio di consentire le udienze da remoto nel lasso temporale dal 30 maggio al 31 luglio.

L'opzione esegetica preferibile è dunque quella sistematica e teleologica, tesa a valorizzare la ratio legis e a ripristinare contesti processuali il più possibile vicini a quelli ordinari.

Si dovrebbe in conclusione ritenere che la disposizione trovi applicazione per tutte le udienze, già fissate o che verranno fissate, da tenere nell'intervallo temporale indicato e dunque anche per quelle in cui il termine a ritroso, significativo ai fini della presentazione dell'istanza di discussione, scada prima del 30 maggio.

Muovendo da tale presupposto, di intesa con il Presidente della seconda sezione e nelle more della adozione del DPCS previsto nell'art. 4 del D.L. n. 28 del 2020 si invitano i difensori a formulare e depositare le richieste di discussione.

In relazione alla camera di consiglio ed udienza pubblica del 4 giugno 2020 della seconda sezione entro il 29 maggio per i ricorsi da trattare in camera di consiglio ed entro il 25 maggio per quelli da trattare in udienza.

In relazione alla camera di consiglio ed udienza pubblica del 10 giugno 2020 della prima sezione entro il 4 giugno per i ricorsi da trattare in camera di consiglio ed entro il 30 maggio per quelli da trattare in udienza.

L'art. 4 del D.L. di cui sopra prevede che "In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza".

Si tratta di comprendere se tale facoltà è del tutto alternativa alla discussione, per il caso in cui questa non sia stata chiesta o non sia stata accolta; o se piuttosto costituisca una facoltà per la parte che non intende o è impossibilitata a partecipare alla discussione già disposta.

La lettera della disposizione consente di opinare per entrambe le soluzioni.

Il principio di parità delle armi e la simmetria delle facoltà che ne discende sembrerebbero, invero, rendere più ragionevole l'interpretazione che configura il contraddittorio cartolare il giorno stesso dell'udienza, quale inedita ed eccezionale misura, integralmente alternativa al contraddittorio orale, fruibile dalle parti solo nei casi in cui nessuna di esse abbia chiesto la discussione.

E' infatti evidente che se si consentisse anche ad una sola parte la possibilità di presentare note sino alle 9,00 del mattino (cioè come surrogato della partecipazione alla discussione del singolo avvocato), non potrebbe poi essere negata una eventuale richiesta di controparte di rinvio per esame.

Tuttavia una siffatta interpretazione rischierebbe di porre nel nulla una concreta ed utile chance di difesa cartolare che il legislatore ha messo a disposizione delle parti che per motivi tecnici non possano fruire del collegamento da remoto, nonché di incentivare, con tutta probabilità, opposizioni alla discussione orale destinate a "scaricarsi" sulla economicità e celerità del processo.

La soluzione, anche questa volta informata ai principi di massima collaborazione e lealtà processuale, in grado di consentire l'applicazione della norma nella sua massima portata esegetica, potrebbe essere quella di consentire il deposito delle note d'udienza, anche ove la controparte abbia chiesto la discussione, sempre che la parte determinata a utilizzare la difesa cartolare non sfrutti interamente il termine di legge (sino alle 9,00 del mattino dell'udienza) e anticipi di un congruo lasso temporale il deposito sì da consentirne per tempo la lettura.

In ogni caso le note di udienza dovranno essere contenute nei limiti dimensionali delle 6 facciate A4.

Il Presidente
Vincenzo Salamone